

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 31 MARZO 2007
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI AVETO GRAVEGLIA STURLA
n° 4 DEL 31 MARZO 2007 E SUCCESIVA MODIFICAZIONE CON DELIBERA N. 9/2007)

Il presente Regolamento si applica sulle aree boschive del territorio amministrato dalla Comunità Montana facenti parte del sistema di gestione per la raccolta dei funghi organizzato dalla Comunità Montana stessa. Restano ferme le discipline speciali di cui agli art. 841 e 2602 del cod. civ. e seguenti (Consorzi privati) e delle foreste demaniali del Monte Penna, Laghi delle Lame e Monte Zatta gestite dal Parco Regionale Naturale dell'Aveto.

MODALITA' E TEMPI DI RACCOLTA

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendoli con una torsione del gambo. Si consiglia di procedere in loco ad una sommaria pulitura. E' vietato usare per la raccolta rastrelli, uncini, zappe o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora. E' altresì vietato danneggiare i funghi anche non commestibili o velenosi, è vietata la distruzione di erbe, arbusti e piante al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco.

La raccolta dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.

La raccolta dei funghi è permessa su tutto il territorio della Comunità Montana nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre di ogni anno.

E' vietato fare uso di sacchetti di plastica e contenitori stagni per la raccolta e il trasporto dei funghi.

La raccolta dei funghi è consentita:

- tutti i giorni della settimana ai proprietari, agli usufruttuari e affittuari delle aree boschive di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento;
- il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica a tutti gli altri soggetti.

QUANTITATIVO DI FUNGHI AMMESSO ALLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi spontanei è consentita per una quantità giornaliera, a persona, nei seguenti limiti:

1. per la specie "Amanita cesarea" (Ovulo buono) fino a un massimo di Kg. 1 (uno);
2. per tutte le altre specie fino ad un massimo di kg. 3 (tre).

La quantità di raccolta individuale non può comunque superare il limite giornaliero di tre chilogrammi complessivi, salvo il caso di raccolta di un unico esemplare di peso superiore.

Restano ferme le disposizioni e le modalità di raccolta previste dalle norme regionali e nazionali vigenti nel tempo e che dovessero successivamente intervenire.

AUTORIZZAZIONI

La raccolta dei funghi sul territorio facente parte del sistema di raccolta gestito dalla Comunità Montana è consentita a tutti coloro che saranno in possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Comunità Montana stessa.

MODALITA' PER IL RILASCIO DEL TESSERINO

Il rilascio del tesserino è subordinato al pagamento di una somma che sarà stabilita annualmente dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di tesserino e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Non è richiesto il possesso di tesserino per le persone di età superiore ai 70 anni, se residenti nei Comuni facenti parte del sistema di raccolta organizzato dalla Comunità Montana.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROPRIETARI, GLI USUFRUTTUARI E GLI AFFITTUARI DI AREE BOSCHIVE

I proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari autorizzati, fino al secondo grado di parentela, ivi compresi i coniugi degli stessi aventi titolo su superfici coltivate a "Bosco" o "Castagneto da Frutto", nell'ambito del territorio facente parte della gestione associata per la raccolta dei funghi gestita dalla Comunità Montana, possono chiedere, previa autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, il rilascio di uno speciale tesserino gratuito, avente validità triennale, previa contribuzione di Euro 10,00 per spese di rilascio del tesserino, che consentirà la raccolta dei funghi senza limiti di quantità.

Coloro che si riservano la raccolta dei funghi possono raccogliere gli stessi limitatamente ai fondi di loro appartenenza senza obbligo di tesserino e con obbligo di dimostrare la titolarità del fondo; se la raccolta dei funghi avviene anche in altre aree boschive ci si dovrà attenere alle norme del presente regolamento applicativo senza agevolazione alcuna.

VIGILANZA

La vigilanza nell'attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni previste dalla L.R. 30/85, nonché l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, agli Agenti volontari giurati riconosciuti a norma delle Leggi di pubblica sicurezza ed appartenenti alle Associazioni Venatorie, Pescasportive, Ecologiche ed Ambientali, agli Agenti di Polizia Locale, ed alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

Il personale della Comunità Montana può svolgere funzioni di ausilio e di supporto alle attività di controllo delle suddette Autorità.

Per la violazione di tutti gli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della L.R. 30/85.